

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

IV TRIMESTRE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 462/2022/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al quarto trimestre 2022	5
3 Decreto-legge 115/22	7
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	9
Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2022	12
5 Aggiornamento dal 1 ottobre 2022 per il settore elettrico e per il settore gas	12
6 Altre disposizioni in merito al settore elettrico	12
7 Disposizioni in merito ai <i>bonus</i> elettrico e gas	13
8 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 aprile 2023	13
Parte terza: altre disposizioni	14
9 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato	14
10 Disposizioni in merito agli oneri nucleari	14
11 Disposizioni in tema di esazione delle componenti RTTG (e anticipo in materia di RTDG)	15
12 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e <i>bonus</i> gas	17
13 Altre disposizioni dell’Autorità che hanno un impatto significativo sulle disponibilità liquide della Cassa	18

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 462/2022/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 ottobre 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Anche il IV trimestre 2022 è caratterizzato da uno scenario di forti tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche.
- 1.3 In tale contesto emergenziale, ormai prolungato, il Governo ha adottato ulteriori provvedimenti al fine di mitigare l'impatto di tale congiuntura sui clienti finali, stanziando specifiche risorse del Bilancio dello Stato, con il decreto-legge 115/22².
- 1.4 È stato pertanto possibile confermare anche per il IV trimestre 2022 l'annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema del settore elettrico e del settore gas per tutte le utenze, nonché il rafforzamento, per il medesimo trimestre, del *bonus* elettrico³ e del *bonus* gas⁴ (di seguito, anche, *bonus* sociali).
- 1.5 Le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato, da ultimo con il decreto-legge 115/22, non coprono interamente le risorse necessarie per finanziare il rafforzamento dei *bonus* sociali nel IV trimestre 2022, che il decreto-legge 115/2022 ha parzialmente lasciato in capo alle risorse disponibili nel bilancio della Cassa⁵ (*cf*r successivi punti 3.2- 3.5). Nel breve termine, dato l'azzeramento delle aliquote tariffarie degli oneri generali di sistema, ciò comporta un impatto di carattere finanziario sulla liquidità della Cassa, che si somma ad altre esigenze finanziarie di seguito richiamate.
- 1.6 Oltre a tale aspetto, ulteriori incertezze pesano sull'andamento dei conti di gestione di Cassa nei prossimi mesi.
- 1.7 *In primis*, l'andamento dei prezzi delle *commodities* energetiche, che nel mese di settembre è stato caratterizzato da una volatilità tale da rendere necessario rivedere, in sede di aggiornamento tariffario, più volte gli scenari di riferimento.
- 1.8 Sull'andamento dei conti di gestione della Cassa pesano inoltre, le incertezze relative alla non ancora definita tempistica di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi.
- 1.9 Sempre nel corso del mese di settembre, si sono anche succedute alcune novità normative (*cf*r il decreto 16 settembre 2022⁶ e il decreto-legge 144/22⁷) che hanno un impatto significativo, in termini di maggiori oneri/minori entrate, sulle disponibilità di Cassa (*cf*r successivo punto 4.6).

¹ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com, www.arera.it/it/docs/22/462-22.htm.

² Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

³ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁴ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁵ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

⁶ Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 16 settembre 2022.

⁷ Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

- 1.10 Con la deliberazione 462/2022/R/com (nonché con la deliberazione 463/2022/R/eel⁸), l’Autorità ha inoltre preso disposizioni che a loro volta incidono sul livello della liquidità dei conti di gestione presso Cassa nei prossimi mesi.
- 1.11 Avranno un impatto sicuramente positivo (ma nel corso del 2023) sulla liquidità di Cassa le disposizioni in merito all’anticipo dell’esazione delle componenti addizionali del servizio di trasporto (componenti RTTG⁹) a partire dal 1 gennaio 2023 (già prospettata nel documento per la consultazione 213/2022/R/gas¹⁰) (cfr successivi punti 11.1-11.5), nonché l’ulteriore adeguamento al rialzo della componente CRV^{BL} a partire dal 1 aprile 2023 (cfr successivo paragrafo 8).
- 1.12 Infine, l’Autorità, al fine di mitigare gli effetti su operatori e clienti finali della attuale congiuntura, ha previsto anche:
- con la deliberazione 462/2022/R/com, l’anticipo, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, delle tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2 (cfr successivo paragrafo 12);
 - con la deliberazione 463/2022/R/eel, di mantenere invariata, rispetto al trimestre precedente, l’aliquota di recupero compresa nell’elemento PE, con la conseguenza che l’importo di recupero, che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nel corso del IV trimestre come risultante alla fine del III trimestre, è stato posto in capo alla Cassa (cfr successivo paragrafo 13).

⁸ La deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/com, www.arera.it/docs/22/463-22.htm.

⁹ La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas www.arera.it/docs/19/114-19.htm

¹⁰ Il documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas, www.arera.it/docs/22/213-22.htm.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti al quarto trimestre 2022

- 2.1 A partire dal 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del servizio di tutela del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero.
- 2.2 In relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021, del I trimestre 2022, del II trimestre 2022 e del III trimestre 2022, rese possibili dalle disposizioni di legge, che hanno, tra l'altro, previsto il trasferimento a Cassa delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato.
- 2.3 Per il III trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 295/2022/R/com¹¹, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 80/22¹², ha previsto:
- aliquote annullate per la componente tariffaria *Asos* e per la componente tariffaria *ARIM* per tutte le utenze elettriche;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas.
- 2.4 Come conseguenza di quanto previsto per la componente tariffaria *Asos* per il III trimestre 2022, con la medesima deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha previsto che, per l'anno 2022, la seconda rata dovuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017¹³, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel¹⁴), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa.
- 2.5 Con la deliberazione 296/2022/R/gas¹⁵, sempre in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 80/22, l'Autorità ha, inoltre:
- confermato l'annullamento, per il III trimestre 2022, delle aliquote delle componenti UG3 e UG3T (a copertura di alcuni meccanismi di reintegrazione relativi ai servizi di ultima istanza gas) per tutti gli utenti del settore gas;

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com, www.arera.it/it/docs/22/295-22.htm.

¹² Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80.

¹³ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/479-21.htm.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/296-22.htm.

- aggiornato, a partire dal 1 luglio 2022, l'aliquota dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, di cui all'articolo 42.3, lettera g), della RTDG¹⁶, prevedendo l'applicazione di una componente negativa agli scaglioni di consumo, fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui, con le modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas¹⁷.
- 2.6 Il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 295/2022/R/com e 296/2022/R/gas è coperto dalle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 80/22.

Provvedimenti in tema di bonus sociali

- 2.7 Anche per il III trimestre 2022, il Governo ha, inoltre, destinato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia del *bonus* elettrico che del *bonus* gas.
- 2.8 Con la deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha, pertanto, previsto per il III trimestre 2022:
- di lasciare invariato il livello “base” dei *bonus* sociali già definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com¹⁸;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente ai trimestri precedenti, tramite “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (di seguito: CCI), dimensionate su base trimestrale con l'obiettivo di compensare le variazioni di spesa nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale.
- 2.9 In relazione ai *bonus* sociali, inoltre, si ricorda che il decreto-legge 21/22¹⁹ ha previsto che “*Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro*” (cfr articolo 6, comma 1). Inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22²⁰ ha previsto un meccanismo di “retroattività” per chi richiede i *bonus* sociali nel dell'anno 2022.
- 2.10 Le disposizioni di legge in merito ai *bonus* sociali per il terzo trimestre 2022 hanno trovato copertura nelle risorse rese disponibili dal decreto-legge 80/22 solo per quanto concerne il meccanismo di “retroattività”,²¹ mentre l'onere relativo al rafforzamento dei *bonus* del III trimestre 2022 è stato finanziato con risorse del Bilancio della Cassa residue dalle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato relativamente all'anno 2021.

¹⁶ La parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm.

¹⁷ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm.

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm.

¹⁹ Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

²⁰ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

²¹ Si veda la Relazione tecnica alla deliberazione 295/2022/R/com, punti da 4.1 a 4.4.

Altre disposizioni della deliberazione 295/2022/R/com

- 2.11 Con la deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha anche preso disposizioni in merito a componenti tariffarie di cui alla RTTG a valere per trimestri successivi al terzo 2022, prevedendo, in particolare, di:
- ridefinire il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022- 31 marzo 2023, fissandolo pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, modificando quanto già disposto dal punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas²²;
 - ridefinire il valore della componente CRV^{BL} , integrando quanto già disposto al comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com²³, fissandolo pari a 1,3500 centesimi di euro/smc a partire dal 1 ottobre 2022;
 - ridefinire il valore della componente CRV^{ST} , integrando pertanto quanto già disposto con il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com²⁴, fissandolo pari a 6,500 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1 ottobre 2022;
 - mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l'intera annualità 2022, e in tal modo permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 (nel quale le suddette componenti sono annullate);
 - ridurre l'attuale livello della componente CRV^{FG} , pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/smc a partire dall'1 gennaio 2023.

3 Decreto-legge 115/22

- 3.1 A fronte del perdurare della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 115/22, che ha, tra l'altro, previsto disposizioni per i *bonus* sociali e per gli oneri generali del settore elettrico e del settore gas per il IV trimestre 2022.
- 3.2 In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 115/22 prevede che:
- *“Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo*

²² La deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/176-22.htm.

²³ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm.

²⁴ La deliberazione dell'Autorità, 30 marzo 2022, 141/2022/R/com, www.arera.it/it/docs/22/141-22.htm.

- dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas” (cfr comma 1);*
- *“Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali” (cfr comma 2);*
- 3.3 Pertanto, il Governo ha definito un livello massimo di spesa per il rafforzamento dei *bonus* sociali per il IV trimestre 2022, disponendo inoltre che parte rilevante di tali importi, ossia 1.140 milioni di euro, siano da finanziare con risorse disponibili nel bilancio della Cassa.
- 3.4 Il rafforzamento del *bonus* sociale avviene per il tramite di “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (CCI), su base trimestrale. Va tuttavia evidenziato che non è al momento possibile accertare risorse disponibili nel bilancio della Cassa da destinare al finanziamento delle CCI del IV trimestre. Eventuali eccedenze di risorse stanziare dal Bilancio dello Stato a copertura degli oneri generali per il 2022, rispetto alle esigenze a consuntivo del medesimo anno, potranno, infatti, essere determinate solo nel corso del 2023, in coerenza con i processi di consuntivazione delineati nella Relazione 212/2022/I/com²⁵.
- 3.5 In assenza di eccedenze relative al 2022, o in caso di loro inadeguatezza rispetto all'importo di 1.140 milioni di euro, le ulteriori risorse dovranno trovare copertura, nel corso del 2023, tramite la raccolta delle specifiche componenti relative agli oneri generali di sistema, salvo nuovi interventi legislativi.
- 3.6 L'articolo 4 del decreto-legge 115/22 prevede, inoltre, che:
- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.” (cfr comma 1);*
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.” (cfr comma 2);*
 - *“Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43” (cfr comma 3).*
- 3.7 L'articolo 5 del decreto-legge 115/22 prevede, infine, che:
- *“Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti*

²⁵ Il Rapporto dell'Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”, www.arera.it/it/docs/22/212-22.htm.

e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022” (cfr comma 3);

- *“Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022” (cfr comma 4).*

4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 4.1 Con la comunicazione congiunta 27 settembre 2022²⁶, la Cassa e il GSE²⁷ hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2023.
- 4.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall’Autorità con le deliberazioni 295/2022/R/com e 296//2022/R/gas, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22²⁸, 21/22, 80/22 e 115/22.
- 4.3 Le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas²⁹, 274/2022/R/gas³⁰ e 349/2022/R/gas³¹ in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza.
- 4.4 In merito a quest’ultima fattispecie, con la deliberazione 442/2022/R/gas³² l’Autorità ha autorizzato l’anticipo di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come integrate con la deliberazione 349/2022/R/gas, a favore del responsabile del bilanciamento per l’esercizio del servizio di riempimento di ultima istanza, fino ad un massimo di ulteriori 800 milioni di euro.
- 4.5 Sull’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, al momento adeguate, pesano significative incertezze, non solo derivanti dalle forti oscillazioni dei prezzi delle *commodities* energetiche che continuano ad interessare i mercati internazionali e nazionali, con ricadute dirette sul fabbisogno dei conti di gestione, ma conseguenti anche alla non ancora definita tempistica di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi, come segnalato anche nelle premesse della deliberazione 442/2022/R/gas.
- 4.6 A ciò si aggiungono gli impatti di altre disposizioni, non ancora considerate nelle previsioni inviate da Cassa e GSE con la comunicazione congiunta 27 settembre 2022. Si ricorda, in particolare:

²⁶ La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 22502 del 27 settembre 2022 (prot. Autorità 44913 del 27 settembre 2022),

²⁷ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A,

²⁸ Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34.

²⁹ La deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/165-22.htm.

³⁰ La deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/274-22.htm.

³¹ La deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/349-22.htm.

³² La deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/442-22.htm.

- il decreto 16 settembre 2022, che ha dato attuazione all' articolo 16-*bis* del decreto-legge 17/22, con il quale si prevede che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE proceda a offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, e a cedere tale energia, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. Tale norma incide sulle previsioni di fabbisogno della componente *Asos*, incrementandole (rispetto allo scenario che non considerava tale disciplina) per l'anno 2023, sulla base di prime proiezioni rese disponibili dal GSE, di almeno 1 miliardo di euro;
- l'articolo 42 del decreto-legge 144/22, che ha introdotto modifiche all'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 4/22³³, disponendo che le risorse rivenienti dall'attuazione del medesimo articolo 15-*bis* siano destinate a favore del Bilancio dello Stato.

Situazione conto A3

- 4.7 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2022 e 2023, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 4.8 Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, le oscillazioni dei prezzi dell'energia elettrica hanno impatti anche significativi sugli oneri in capo al conto A3.
- 4.9 L'andamento estremamente variabile dei prezzi delle *commodities* energetiche nel mese di settembre ha reso necessario rivedere più volte gli scenari di riferimento.
- 4.10 In Tabella 1 è riportato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela (*cfr* deliberazione 463/2022/R/eel), ovvero un PUN medio previsto per il IV trimestre 2022 pari a 442,48 euro/MWh (che porterebbe il PUN medio dell'anno 2022 pari a 354,75 euro/MWh) e con una prima stima di PUN medio 2023 pari a 300 euro/MWh. Tale scenario è stato inviato dal GSE con la comunicazione del 27 settembre 2022³⁴.
- 4.11 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2022 sono in parte ancora stimati o preconsuntivi e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2023 sono solo una prima stima. A ciò si aggiunge l'incertezza sull'andamento effettivo dei prezzi dell'energia elettrica che, come detto, può avere un impatto anche significativo sugli oneri previsti in capo al conto A3.

Altre considerazioni in merito al settore gas

- 4.12 Il TIVG³⁵ definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio.

³³ Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

³⁴ La comunicazione del GSE del 27 settembre 2022 (prot. Autorità 46843 del 3 ottobre 2022).

³⁵ Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/436-22.htm.

- 4.13 L'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente QT_i relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_i), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_i sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 4.14 Con nota 30 settembre 2021³⁶ la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso i valori dell'elemento QT_i , al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.
- 4.15 Il conto di gestione degli oneri di bilanciamento, alimentato dalla componente CRV^{BL} di cui alla RTTG, risulta significativamente impattato (in termini di maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas e in sofferenza, nonostante l'adeguamento al rialzo della medesima componente disposto da ultimo con la deliberazione 295/2022/R/com.

³⁶ La nota della società Snam Rete Gas S.p.a. prot. 241 del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36184 del 1 ottobre 2021).

Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2022

5 Aggiornamento dal 1 ottobre 2022 per il settore elettrico e per il settore gas

- 5.1 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 115/22, prevedendo per il IV trimestre 2022:
- l’annullamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutte le utenze elettriche;
 - l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG3 e della componente UG_{3T};
 - la conferma dei medesimi valori dell’aliquota dell’elemento UG_{2c}, della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG₂, con applicazione di una componente negativa ai clienti finali, con le stesse modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas, di valore uguale a quella vigente nel terzo trimestre 2022.
- 5.2 Con la deliberazione 462/2022/R/com l’Autorità ha altresì dato seguito a quanto previsto:
- dal comma 4.1 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando il valore della componente *CRV^{OS}*, per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, pari a 3,6400 centesimi di euro/smc;
 - dal comma 4.2 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore della componente *CRV^{BL}* pari a 1,3500 centesimi di euro/smc;
 - dal comma 4.3 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore della componente *CRVST* pari a 6,5000 centesimi di euro/smc.
- 5.3 Con riferimento alla componente *QT_i*, di cui all’articolo 8, del TIVG, l’Autorità ha inoltre pubblicato tale valore comprensivo delle componenti *CRV^{FG}*, *CRV^I*, *CRV^{OS}*, *CRV^{BL}*, *CRVST* e *CRV^{CS}*, aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

6 Altre disposizioni in merito al settore elettrico

- 6.1 In conseguenza di quanto previsto al punto 5.1, con la deliberazione 462/2022/R/com l’Autorità ha previsto che, per l’anno 2022, la seconda rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari a zero.
- 6.2 L’Autorità ha, pertanto, dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l’anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel³⁷).

³⁷ La deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel, www.arera.it/it/docs/18/285-18.htm.

7 Disposizioni in merito ai *bonus* elettrico e gas

- 7.1 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto 115/22, confermando anche per il IV trimestre 2022, la procedura applicata, da ultimo, con la deliberazione 295/2022/R/com, e, pertanto, ha previsto:
- di lasciare, anche per il IV trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di definire “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (CCI), entro il limite di importo di spesa massimo di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 115/22 (*cf*r punto 3.3).
- 7.2 In merito al secondo punto, anche grazie alle modalità di valorizzazione dell’elemento PE adottate con la deliberazione 463/2022/R/eel (*cf*r successivo punto 12.1), il limite di spesa risulta comunque adeguato a garantire continuità di protezione per le utenze agevolate.
- 7.3 Come già evidenziato, sempre nel punto 3.3, il contributo del Governo copre solo una parte delle risorse stimate necessarie per finanziare le CCI del IV trimestre 2022 per i clienti titolari di *bonus* sociale. Pertanto, l’Autorità, con la deliberazione 462/2022/R/com, ha dato mandato alla Cassa di utilizzare provvisoriamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità e relativi ai settori elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità da parte dei conti AS³⁸ e GS³⁹ in merito al riconoscimento dei CCI per il IV trimestre 2022, nel limite massimo di 1,14 miliardi di euro.

8 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 aprile 2023

- 8.1 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l’Autorità ha ridefinito il valore della componente *CRV^{BL}*, integrando quanto già disposto al comma 4.2 della deliberazione 295/2022/R/com, fissandolo pari a 1,9100 centesimi di euro/smc a partire dal 1 aprile 2023.

³⁸ Il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT– “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021, www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm.

³⁹ Il conto di cui di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.

Parte terza: altre disposizioni

9 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

- 9.1 Come già avvenuto nei trimestri precedenti, con la deliberazione 462/2022/R/com l’Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dal decreto-legge 115/22, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.
- 9.2 Tale destinazione è stata definita alla luce delle analisi e dei criteri di valutazione sottesi alla Relazione 212/2022/I/com relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale rese disponibili dal Governo.
- 9.3 Si è tenuto conto, in particolare delle risorse già messe a disposizione dal Governo per l’annullamento degli oneri generali e il rafforzamento dei *bonus* sociali nel I, II e III trimestre 2022, confrontate con la miglior previsione disponibile dei fabbisogni annui di ciascun conto di gestione per il medesimo anno 2022.

10 Disposizioni in merito agli oneri nucleari

- 10.1 Come in ogni trimestre, con la deliberazione 462/2022/R/com è dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2⁴⁰, alla Sogin⁴¹, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (DN-PT).
- 10.2 L’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99⁴² stabilisce, infatti, che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico devono includere gli oneri nucleari e che la copertura di detti oneri deve essere a carico dei clienti finali del sistema elettrico nazionale.
- 10.3 Il decreto legislativo n. 31/10⁴³ ha individuato Sogin come il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del DN-PT, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il decreto-legge 1/12⁴⁴ ha, successivamente, precisato che il finanziamento della realizzazione e gestione del DN-PT, limitatamente alle attività funzionali alla commessa nucleare, sono a carico del conto A2, mentre per la quota parte relativa ad attività terze le disponibilità finanziarie del medesimo conto A2 sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del DN-PT.
- 10.4 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive europee.

⁴⁰ Il conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT.

⁴¹ La società Sogin S.p.A.

⁴² Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

⁴³ Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato

⁴⁴ Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

- 10.5 In particolare, l'articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95⁴⁵, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*.
- 10.6 Il quadro regolatorio dell'Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN⁴⁶ disciplinano tra l'altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di cui precedenti punti 10.1-10.3. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel⁴⁷, riguardano anche le attività in corso per la individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l'attività di *decommissioning* che per il deposito nazionale, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

11 Disposizioni in tema di esazione delle componenti RTTG (e anticipo in materia di RTDG)

Esazione componenti RTTG

- 11.1 In materia di tempistiche per il versamento delle componenti tariffarie aggiuntive del servizio di trasporto del gas naturale, le disposizioni attualmente in vigore (*cf*r articolo 37 della RTTG) prevedono che il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie aggiuntive sia versato alla Cassa dalle imprese di trasporto entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo. Tale disposizione è stata applicata dalla Cassa facendo riferimento alla fatturazione di ciascun bimestre da parte delle imprese di trasporto, la quale si verifica di norma nel bimestre successivo.
- 11.2 Con il documento per la consultazione 213/2022/R/gas, in materia di revisione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT), l'Autorità ha prospettato, tra l'altro, l'intenzione di ridurre l'intervallo temporale tra l'esazione del gettito delle componenti tariffarie aggiuntive alla tariffa di trasporto e il corrispondente versamento a Cassa, prevedendo che il gettito derivante da tali componenti sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione (*cf*r punto 27.4 del documento per la consultazione); e che tale revisione sia applicata già con riferimento all'anno 2023 (*cf*r punto 27.5 del documento per la consultazione).
- 11.3 In esito alla consultazione, non sono emerse criticità in relazione alla prospettata riduzione delle tempistiche. Tuttavia, le imprese di trasporto hanno evidenziato l'opportunità che la regolazione preveda il versamento del solo gettito riscosso, in

⁴⁵ Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

⁴⁶ Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm.

⁴⁷ La deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm.

luogo di quello fatturato, o in alternativa di estendere il sistema di garanzie rispetto al rischio insolvenza della tariffa di trasporto (*cf*r deliberazione 119/2022/R/eel⁴⁸) anche alle componenti addizionali.

- 11.4 Con la deliberazione 462/2022/R/com, l'Autorità ha confermato l'orientamento prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/gas in materia di riduzione dell'intervallo temporale tra l'esazione del gettito delle componenti addizionali del servizio di trasporto del gas naturale - incluso il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi *CV_{FC}* - e il corrispondente versamento a Cassa, prevedendo che il gettito di tali componenti sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione, a decorrere dal 1 gennaio 2023.
- 11.5 In merito alle criticità segnalate dalle imprese di trasporto in relazione a crediti non pagati dagli utenti relativi alle componenti addizionali, l'Autorità ha previsto che le imprese di trasporto abbiano la facoltà di consultare e sottoporre all'Autorità modifiche dei propri Codici di rete per estendere il sistema di garanzie a copertura del rischio insolvenza anche alle componenti addizionali, e che, comunque, sia opportuno rimandare l'individuazione di eventuali meccanismi di mitigazione del rischio insolvenza, tenendo conto di quanto previsto per il settore elettrico con la deliberazione 119/2022/R/eel, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/gas⁴⁹.

Esazione componenti RTDG

- 11.6 Con la deliberazione 406/2022/R/gas⁵⁰, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento infra-periodo della RTDG, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas.
- 11.7 L'articolo 73 della RTDG attualmente in vigore dispone, tra l'altro, le modalità di esazione componenti tariffarie delle tariffe obbligatorie GS, RE, RS, UG1, UG2 e UG3, di cui al comma 42.3, lettere da c) a h), della RTDG, e della relativa gestione del gettito.
- 11.8 Dette disposizioni prevedono che le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo il gettito delle componenti RE, RS, UG1, UG2 e UG3 (*cf*r comma 73.1 della RTDG). Analogamente al caso delle componenti addizionali del trasporto, tale disposizione è stata applicata dalla Cassa facendo riferimento alla fatturazione di ciascun bimestre da parte delle imprese di distribuzione, la quale si verifica di norma nel bimestre successivo.
- 11.9 In merito all'esazione della componente GS, la RTDG prevede che
- entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra: a) il gettito derivante dall'applicazione della componente GS di cui al comma 42.3, lettera c), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo; b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre (*cf*r comma 73.2);

⁴⁸ La deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel, www.arera.it/it/docs/22/119-22.htm.

⁴⁹ La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/gas, www.arera.it/it/docs/21/617-21.htm.

⁵⁰ La deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/406-22.htm.

- qualora la differenza di cui al comma 73.2 risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell'impresa distributrice (cfr comma 73.3).
- 11.10 Le motivazioni che hanno indotto l'Autorità a prevedere la modifica dell'esazione delle componenti addizionali del trasporto rilevano anche con riferimento all'esazione delle componenti tariffarie delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione del gas di cui al comma 42.3, lettere da c) a h), della RTDG.
- 11.11 L'autorità pertanto ha ritenuto che, a tale fine, sia opportuno prevedere che, nell'ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della RTDG avviato con la deliberazione 406/2022/R/gas, sia valutata anche la modifica delle disposizioni dell'articolo 73 della RTDG, relative dell'esazione delle componenti GS, RE, RS, UG1, UG2 e UG3, a decorrere dal 1 gennaio 2023, in analogia con quanto prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/gas per le componenti addizionali di trasporto.

12 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente UG2 e bonus gas

- 12.1 In merito all'esazione della componente UG2, il comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas ha previsto che *“Relativamente all'esazione delle componenti di cui all'articolo 73 del RTDG, per il periodo di applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'elemento UG2c di cui alla tabella 2, lettere a) e b) allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come introdotta dal presente provvedimento, le imprese distributrici versano o ricevono alla/dalla Cassa gli importi derivanti dall'applicazione della componente UG2 entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo. A tale fine, la Cassa definisce con proprie circolari le relative modalità operative”*.
- 12.2 Come riportato in precedenza (cfr punto 10.9), le disposizioni particolari per l'esazione della componente GS di cui ai commi 73.2 e 73.3 della RTDG prevedono, attualmente, tempistiche differite tra esazione ed erogazione da/alle imprese a/da Cassa in relazione alla differenza tra il gettito derivante dall'applicazione della componente GS e le compensazioni complessivamente riconosciute.
- 12.3 Sono giunte all'Autorità diverse segnalazioni da parte di organizzazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas che evidenziano crescenti criticità di ordine finanziario in relazione agli importi significativi da riconoscere agli utenti per il *bonus gas* e per la componente UG2 straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, che non sono più controbilanciati da entrate positive in relazione alle aliquote degli oneri generali (annullate) e che sono rimborsate da Cassa con le tempistiche definite dalle disposizioni sopra richiamate.
- 12.4 Al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario evidenziate dalle associazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas, nelle more della prospettata revisione della RTDG, con la deliberazione 462/2022/R/com, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di definire, con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus gas* e alla componente UG2,

allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste a partire dal 1 gennaio 2023 per le componenti aggiuntive del servizio di trasporto (*cf*r punto 10.11).

13 Altre disposizioni dell’Autorità che hanno un impatto significativo sulle disponibilità liquide della Cassa

- 13.1 Con la deliberazione 463/2022/R/eel l’Autorità ha aggiornato, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022, le condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, prevedendo, tra l’altro, al fine di contenere il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, di mantenere invariata, rispetto al trimestre precedente, l’aliquota di recupero compresa nell’elemento PE.
- 13.2 La medesima deliberazione 463/2022/R/eel dispone che, entro la fine del 2022, la Cassa eroghi agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell’importo di recupero che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nel corso del IV trimestre come risultante alla fine del III trimestre.